# REGOLAMENTO PER ADESIONE ASSOCIATI

## Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci, ha lo scopo di disciplinare le procedure di ammissione alla Comunità Energetica Rinnovabile "CER CENTRIAMO L'ENERGIA" (da ora "Associazione") che è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Il presente Regolamento, vincolante per tutti gli Associati, discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra.

Esso è pubblicato sul sito internet dell'Associazione "FORLI'-CENTRI-AMO L'ENERGIA" e conservato in copia presso la sede legale della stessa. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal CdA e dovranno essere approvate dall'Assemblea degli associati con i parametri previsti dallo Statuto. Le modifiche al presente regolamento avranno efficacia dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto sociale.

## Art. 2 Procedura di ammissione

Chi intende aderire all'Associazione dovrà compilare il "*Modello di Richiesta di Adesione all'associazione* "CER CENTRIAMO L'ENERGIA" scaricabile dal sito istituzionale e allegato al presente Regolamento e versare la quota associativa che viene determinata all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione come previsto dall'*Art. 9 - Entrate* dello Statuto.

Con la domanda di adesione, l'Associato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini necessari al raggiungimento dello scopo associativo, ivi incluso, nel rispetto della normativa applicabile, il trattamento dei medesimi anche da parte di terzi per l'espletamento delle procedure necessarie alla gestione ed esecuzione dei contratti di cui l'Associazione è parte, necessari al perseguimento dello scopo statutario.

Chiunque voglia aderire all'Associazione, in base all'*Art. 4 - Procedura di ammissione e carattere aperto dell'Associazione* dello Statuto, deve pertanto:

- presentare domanda scritta (compilando apposita modulistica), anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato l'ammissione oppure le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda. La valutazione del Consiglio di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto, i regolamenti interni dell'Associazione e le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

L'unico limite all'ammissione è rappresentato dalla configurazione normativa della Comunità Energetica Rinnovabile secondo la normativa di riferimento.

In esito all'ammissione ed al versamento della quota associativa, di cui all'Art. 4, il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dalla Segreteria Tecnica in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

La domanda di ammissione può essere presentata da coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione è condizionata al versamento della quota associativa come stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento ed in base a quanto previsto dallo Statuto.

**Art. 3 – Requisiti e categorie degli Associati**

Possono essere soci dell'Associazione tutti i Soggetti aventi i requisiti espressi nell'*Art. 3 - Associati* dello Statuto dell'Associazione e secondo la Normativa vigente.

I soci si distinguono in:

- Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Alla data della costituzione della CER;
- Ordinari: coloro cui la domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione e versino la quota associativa;

- Ordinari sovventori: coloro cui la domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione e versino la quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli associati sovventori;
- Beneficiari: coloro la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione e siano dispensati dal versare la quota di adesione;
- Onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti in azioni in ricerca scientifica, tutela dell'ambiente, delle persone vulnerabili, dei consumatori o in materie affini agli scopi dell'Associazione, si impegnino a contribuire nella realizzazione degli obiettivi dell'Associazione e vengano nominati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica e gli associati onorari possono anche non essere consumatori e/o produttori di energia nel contesto dell'Associazione. Gli associati onorari possono ricevere mandato per il coordinamento di specifiche attività di alto profilo, inclusa la gestione di rapporti con enti e istituti di ricerca.

I Soci si suddivideranno ulteriormente nelle seguenti Categorie:

- Associati Consumatori: coloro che, non disponendo di alcun Impianto di produzione, condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica;
- Associati Produttori: coloro che hanno la proprietà di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della Comunità Energetica;
- Associati Prosumer: coloro che hanno la proprietà di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della Comunità Energetica ed altresì condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica.

**Art. 4 - Quote associative**

Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota di associazione, in base alla Categoria di appartenenza, come indicato di seguito, entro 30 gg dalla comunicazione dell'accoglimento, per il primo anno, e entro 30 gg dall'approvazione del Bilancio per le annualità successive. Tali quote possono essere rideterminate dal Consiglio di Amministrazione annualmente sulla base delle esigenze e necessità anche economiche.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita per gli associati beneficiari ed onorari.

Di seguito si riportano le quote stabilite dal CDA fino all'approvazione del Bilancio annuale dell'Associazione:

- Fondatori: € 50 all'anno;
- Ordinari così suddivisi:
  - ✓ *Persone fisiche:*
    - *Associati senza punti di connessione:* € 10 all'anno;
    - *Consumatori:* € 20 all'anno;
    - *Produttori:* € 20 all'anno;
    - *Prosumer*: € 20 all'anno.
  - ✓ *Persone giuridiche:*
    - *Associati senza punti di connessione:* € 20 all'anno;
    - *Consumatori*: € 50 all'anno;
    - *Produttori*: € 50 all'anno;
    - *Prosumer*: € 50 all'anno.
- Ordinari sovventori: da € 100 all'anno.

**Per le persone fisiche la quota Associativa per il primo anno di adesione sarà gratuita poi in base alla categoria di appartenenza la quota sarà quella suddetta.**

## Art. 5 - Recesso dell'associato

Come previsto dall'*art. 7* dello Statuto, ogni associato può recedere liberamente, con preavviso di sei mesi.

Il recesso si esercita mediante dichiarazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

A decorrere dalla dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'associato al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote, dei contributi a qualsiasi titolo versati né di eventuali versamenti spontanei effettuati.

In caso di compartecipazione agli investimenti sostenuti dalla CER, da parte dei Soci uscenti, il recesso non dà diritto ad alcun rimborso a meno di eventuali accordi esplicitati nella documentazione contrattuale stipulata con la CER stessa al momento dell'investimento.

L'Assemblea dei Soci potrà decidere di rifondere il Socio pubblico per la quota di patrimonio minimo necessario versata ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro regionale delle persone giuridiche ai sensi dell'Art.4 della L.R. 13 novembre 2001, n.37.

In caso di recesso di un Socio, qualora ciò comporti la perdita di impianti strategici o comprometta gravemente gli obiettivi e gli equilibri della comunità, il Consiglio di Amministrazione si riserva di sospendere gli effetti del recesso per il tempo necessario a individuare una soluzione economicamente sostenibile per la CER, entro il termine massimo necessario.

## Art. 6 - Esclusione dell'associato

Gli associati possono essere esclusi per le cause esplicitate all'*Art 7 – Perdita della qualità di associato* dello Statuto.

**Art. 7 - Trattamento dati personali**

Il registro degli associati viene conservato e tenuto costantemente aggiornato dalla Segreteria Tecnica nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personale (Reg. UE 2016/679). Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale rappresentante p.t.. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e in nessun caso verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.